



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota prot. n. 14234 datata 15/10/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha comunicato l'esecuzione dei lavori manutentivi del sedime stradale, consistenti nella posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale, di dissuasori di velocità e di cordoli di delimitazione delle corsie di marcia sul ponte stradale sul canale Scomenzera sito nell'area portuale di Venezia, meglio indicati negli stralci planimetrici in allegato alla presente Ordinanza;

**VISTE:** la propria Ordinanza n. 150 datata 21/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto di Venezia;

**CONSIDERATA:** la necessità di adeguare la segnaletica del tratto stradale interessato ai nuovi vincoli strutturali del ponte sino all'avvio degli interventi di ristrutturazione, la cui data al momento non è ancora nota;

**VISTI:** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 80 e 89 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**VISTI** gli atti d'ufficio

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

a far data dalla firma del presente provvedimento, sul ponte della Scomenzera sito nell'area portuale di Venezia, è istituita la segnaletica stradale verticale e orizzontale di cui agli stralci planimetrici allegati alla presente Ordinanza.

Nel suddetto tratto di strada, il cui limite di velocità è fissato in **30 Km/h**, è vietato il transito ai veicoli di massa totale **superiore a 49 tonnellate**.

### **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*



